

**Pubblica amministrazione**

LA RIFORMA

**Lo sfoltimento**

Via le notizie su tempi e costi degli appalti o sui controlli nei confronti delle imprese

**La semplificazione**

Fra un anno collegamento con un link alle banche dati di ministeri e Corte dei conti

# La nuova trasparenza parte al rallentatore: sei mesi per l'accesso

## In vigore solo la cancellazione di oneri informativi Differito l'obbligo di esibire gli atti non pubblicati

**Foia**

● Acronimo di *Freedom of information Act*, prima legge americana sul diritto all'informazione, alla trasparenza e all'accesso di tutti agli archivi e ai dati pubblici, emanata nel 1966. Da allora circa 130 Paesi si sono dotati di normative che regolavano la trasparenza delle amministrazioni. Il Foia italiano è, appunto, il decreto legislativo 97/2016 che ha esteso l'accesso alle informazioni non pubblicate dalla pubblica amministrazione

PAGINA A CURA DI

**Valeria Uva**

Partenza differita per il Foia italiano: il decreto con il nuovo *Freedom of information act* è entrato formalmente in vigore la scorsa settimana, il 23 giugno, ma di fatto sarà efficace solo all'antivigilia di Natale, il 23 dicembre prossimo.

Al contrario, è già pienamente operativa l'opera di sfoltimento e di semplificazione dei tanti oneri di pubblicazione online che gravavano sulle amministrazioni pubbliche dal 2013.

Formalmente, appunto, il decreto è operativo dal 23 giugno, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», ma la sua vera partenza è scritta nelle disposizioni transitorie. L'articolo 42 concede ad amministrazioni pubbliche, gestori di servizi pubblici e società partecipate o controllate dal pubblico un massimo di sei mesi - fino al 23 dicembre prossimo, appunto - per adeguarsi alle modifiche alle vecchie regole sulla trasparenza (Dlgs 33/2013) introdotte ora. In pratica, quindi, tutte le novità, e dunque i nuovi obblighi di pubblicazione sui siti come, per esempio, i compensi complessivi dei dirigenti

pubblici o le spese delle Asl, così come il diritto di accesso «allargato» scatteranno solo da Natale.

Ma c'è, al contrario, un effetto immediato altrettanto importante legato alle numerose disposizioni cancellate con un colpo di spugna. Il provvedimento, infatti, abroga interi articoli e vari commi del decreto 33 e lo fa con effetto immediato, a decorrere dall'entrata in vigore. Il risultato? Dal 23 giugno un pacchetto sostanzioso di informazioni legate alla vita e all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e dei gestori dei servizi pubblici non deve più essere pubblicato. Con un paradossale effetto - solo per questi primi sei mesi - di indebolimento della trasparenza pubblica.

Facciamo qualche esempio concreto (si veda anche la scheda a fianco). Per tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sono scomparsi indicatori importanti quali i tempi di realizzazione e i costi unitari previsti. Proprio i due fattori che l'Anticorruzione tiene sotto controllo per rilevare anomalie. Via anche l'obbligo di rendere noti i controlli che ogni amministrazione può fare sulle imprese e di pubblicare lo scadenzario dei nuovi oneri man mano

che entrano in vigore. Due punti, questi, su cui anche il Consiglio di Stato nel proprio parere aveva sollevato qualche perplessità.

Nell'insieme la riforma sfoltisce un carico di oneri informativi apparso subito difficile da sostenere per le Pa. E infatti in molti casi l'adeguamento era solo di facciata con le caselle delle singole voci presenti sui siti, ma vuote di fatto al primo click. Proprio molti degli obblighi di trasparenza ora cancellati erano rimasti in realtà sulla carta. È il caso, tra gli altri, dello scadenzario o dei documenti preliminari di pianificazione, entrambi difficilmente rintracciabili sui siti pubblici.

A cittadini, poi, resta comunque l'ultima spiaggia dell'accesso civico che, peraltro, nella sua nuova veste non conosce limiti e quindi «copre» anche le informazioni cancellate o quelle da non pubblicare.

In pratica, chiunque anche senza dover dimostrare di avere interessi specifici e posizioni qualificate potrà richiedere all'amministrazione qualsiasi dato, compresi, appunto, quelli non più presenti online. Ma certo ognuno dovrà attivarsi con una richiesta individuale, attendere la risposta

(da 30 a 60 giorni) e fronteggiare eventuali dinieghi della Pa, perché in alcuni casi specifici i documenti restano inaccessibili. Senza contare il leggero sfasamento iniziale per cui, mentre questi obblighi informativi sono già scomparsi, il nuovo accesso civico «pieno» partirà tra sei mesi.

La vera partenza del Foia, quindi, è rimandata a Natale. Dal 23 dicembre online si potranno rintracciare nuove informazioni. Tra le più «pesanti» ci sono quelle su retribuzioni e altri emolumenti dei dirigenti pubblici: saranno tenuti a comunicarli e a pubblicare tutti i compensi ricevuti da enti pubblici per controllare che i dirigenti restino davvero al di sotto del tetto dei 240 mila euro previsto nel settore pubblico. Un onere sanzionato ad hoc con multe che vanno da 50 a 10 mila euro.

In realtà la riforma sarà davvero completa tra un anno, a giugno 2017. Entro quel termine si dovranno aprire le banche dati pubbliche (da quelle sul personale a quelle sugli appalti e sui costi della politica) gestite da Mef, Funzione pubblica e Corte dei conti.

Da quel momento gli enti pubblicheranno solo il link alle informazioni inviate a queste banche dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Informazioni perdute

### APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Eliminato l'obbligo semestrale di pubblicare i dati su contenuto, oggetto, spesa di ogni affidamento. Resta l'onere di rendere noti i procedimenti di scelta del contraente e il tipo di modalità seguita

### PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Questo documento triennale viene soppresso e i contenuti confluiscono nel piano anti corruzione, che mantiene un'analoga cadenza triennale, con aggiornamenti annuali

### ATTIVITÀ SVOLTE E TEMPI DELLE PRATICHE

Non c'è più alcun onere di rendere noti i dati aggregati dell'attività svolta da ogni amministrazione pubblica. Cancellato anche l'obbligo di pubblicare i tempi medi necessari per concludere le pratiche

### PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER EMERGENZE

Non è più necessario pubblicare le forme di consultazione e partecipazione degli interessati ai provvedimenti straordinari (ad esempio per le ordinanze di protezione civile)

### ATTI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Non sono più conoscibili online le informazioni su tutti i tipi di autorizzazione amministrative e le concessione (ad esempio su spiagge e luoghi pubblici) rilasciati dalle amministrazioni

### REGOLAMENTI E ONERI INFORMATIVI

Non vanno più pubblicati sul sito i regolamenti e gli altri provvedimenti ministeriali. Via anche l'elenco degli oneri informativi per cittadini e imprese a seguito di questi provvedimenti

### BENESSERE ORGANIZZATIVO DIPENDENTI

Scomparso l'obbligo di rendere noti i livelli di benessere organizzativo, ovvero il clima (dal punto di vista psicologico e sociale) rilevato all'interno delle amministrazioni pubbliche

### RISORSE UMANE NEGLI UFFICI

Eliminato l'onere di rendere note le risorse umane a disposizione di ogni ufficio in cui si articola l'amministrazione pubblica. I dati sul personale confluiranno nella banca dati della Funzione pubblica

### CONTROLLI SULLE IMPRESE

Soppresso l'onere per le singole amministrazioni di informare online le aziende e rendere note sia le tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese sia l'elenco degli adempimenti da controllare

### SCADENZARIO DEI NUOVI ONERI

Il responsabile della trasparenza non deve più pubblicare lo scadenzario con la data di avvio di nuovi obblighi introdotti dagli atti dell'amministrazione, né inviarlo alla Funzione pubblica

### PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

Scompare l'indicazione di quali contratti non a tempo indeterminato sono presenti in ogni amministrazione, di quante risorse e come sono distribuite all'interno delle organizzazioni

### SPESE PER VECCHI CONCORSI

Cancellato l'obbligo di rendere noti i bandi di assunzione dell'ultimo triennio, insieme con i dipendenti effettivamente assunti e le spese connesse. In futuro dovranno essere resi noti criteri di scelta e tracce delle prove

### PIANI URBANISTICI SENZA ALLEGATI

Non è più necessario pubblicare gli schemi di provvedimento prima dell'approvazione, le delibere di adozione o approvazione e gli allegati tecnici dei piani. L'onere resta per i piani approvati

### TEMPI DI EROGAZIONE SERVIZI

Non saranno più conoscibili online i tempi medi di erogazione e di attesa per i servizi dei servizi di amministrazioni e gestori di servizi pubblici (ad esempio le attese per l'allaccio delle utenze)